



Città di Randazzo

1° Settore Operativo
AA.GG. - Affari Legali e Personale
Determina Dirigenziale n. 88 del 21-9-2015

Oggetto: Dipendente Sig. Vaccarello Biagio – Concessione di un periodo di aspettativa senza assegni per esigenze personale e familiari.

Il Capo settore

- VISTA la nota del 23 settembre 2015, assunta al protocollo generale in pari data sotto il numero 15372, con la quale il dipendente Sig. Vaccarello Biagio, “Istruttore tecnico”, Cat. C1, chiede la concessione di un periodo di aspettativa non retribuita, dovendo fronteggiare situazioni di particolari esigenze personali e familiari, da fruire dal 28.09.2015 al 31.08.2015;
- VISTO l’art. 11 del C.C.N.L. 14/09/2000, il quale dispone che “al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi”;
- CONSIDERATO che la suddetta normativa, sotto il profilo oggettivo dei motivi che possono giustificare la richiesta di aspettativa, menziona sia le esigenze personali che quelle di famiglia del lavoratore e che, pertanto, tali esigenze possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso del dipendente intesa membro di una famiglia;
- VISTO il fascicolo personale del Sig. Vaccarello Biagio dal quale si rileva che lo stesso ha stipulato contratto a tempo determinato e part-time, ai sensi della normativa regionale in materia di stabilizzazione dei lavoratori ASU, con decorrenza dal 01 ottobre 2001 e che il medesimo contratto è stato prorogato di anno in anno, in atto, fino al 17.01.2016 senza interruzioni e/o soluzione di continuità della prestazione lavorativa e del connesso rapporto contrattuale;
- RILEVATO che il rapporto di lavoro che il Sig. Vaccarello ha instaurato con il Comune di Randazzo, pur qualificato in senso tecnico “a tempo determinato”, dal punto di vista sostanziale, dopo 14 anni di proroghe del contratto di lavoro e della prestazione di servizio senza soluzione di continuità, presenta tutte le connotazioni generali del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- Considerato che il datore di lavoro pubblico, nella gestione dell’istituto, si deve attenere a comportamenti conformi ai generali i principi di correttezza e buona fede ed in particolare: tentando ogni possibile soluzione per contemperare le proprie esigenze organizzative con quelle dei dipendenti ed evitando, altresì, l’insorgenza di situazioni di disparità di trattamento o di discriminazione tra lavoratori;



- DATO atto che, per le suesposte considerazioni e tenuto conto che il dipendente, come riferito in calce all'istanza dal Capo settore dei settori accorpati 8° e 9° di appartenenza del Sig. Vaccarello, in caso di diniego della concessione del chiesto periodo di aspettativa non retribuita sarà costretto a dimettersi dal servizio, la richiesta del periodo di aspettativa è meritevole di accoglimento;
- VISTO l'articolato nulla osta, espresso in calce all'istanza, dal Capo settore dei settori accorpati 8° e 9°;
- RICORDATO che per l'intero periodo di aspettativa, il rapporto di lavoro continua pur sempre ad esistere anche se, essendo in sospensione, vengono meno i contrapposti obblighi fondamentali che da esso derivano: quello della prestazione lavorativa da parte del dipendente, e quello della corresponsione della retribuzione e versamento della relativa contribuzione, gravante sul Comune;
- CHE, quindi, in conseguenza della sospensione del rapporto di lavoro, il periodo di aspettativa non si considera utile ai fini dell'anzianità di servizio;
- Che, pertanto, il periodo di aspettativa richiesto può, al momento, essere concesso fino al 17 gennaio 2016, termine del contratto del Sig. Vaccarello apposto con l'ultima proroga di gennaio 2015
- VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Regioni e Autonomie Locali

DETERMINA

1. Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono ripetute e trascritte nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale di concedere al dipendente a T.D. Sig. Vaccarello Biagio, istruttore tecnico categoria "C", posizione economica "C1", un periodo di aspettativa non retribuita, per motivi personali e familiari, dal 28.09.2015 al 17.01.2016, data del termine apposto al contratto del Sig. Vaccarello con l'ultima proroga del gennaio 2015, dando atto sin d'ora che, in caso di ulteriore proroga dei contratti dei "contrattisti", ivi compreso il contratto del Sig. Vaccarello, la concessione dell'aspettativa si intenderà estesa fino al 31.08.2016.
2. Di dare atto che i periodi di aspettativa per motivi personali non sono in alcun modo retribuiti e non sono utili ai fini della anzianità di servizio e si procederà alla necessaria riduzione proporzionale delle ferie e dei ratei della tredicesima mensilità.
3. Di dare atto, altresì, che i periodi di aspettativa non sono utili neppure ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e di previdenza e che, tuttavia, possono essere riscattati ai fini pensionistici, nel rispetto della vigente disciplina legislativa.

Il Capo settore
Vincenzo Zirilli

